

LEGGE REGIONALE N. 79 DEL 3-12-1998 REGIONE TOSCANA

Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 37 del 12 novembre 1998

Indice:

Articoli della Legge:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Allegato 1 - 8

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale TOSCANA Numero 79 del 1998 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale TOSCANA Numero 79 del 1998 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale TOSCANA Numero 79 del 1998 Articolo 11

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale TOSCANA Numero 79 del 1998 Articolo 12

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale TOSCANA Numero 79 del 1998 Articolo 25

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale TOSCANA Numero 51 del 1999 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale TOSCANA Numero 51 del 1999 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale TOSCANA Numero 51 del 1999 Articolo 14

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale TOSCANA Numero 39 del 2000 Articolo 37

Il Consiglio Regionale ha approvato il 29-09-1998

Il Commissario del Governo ha apposto il visto il 28-10-1998

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge regionale:

ALLEGATO 8:

Allegato D

Elementi di verifica per la decisione dell'autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione (art. 11

comma 6)**TUTELA AMBIENTALE****1. Verifica dei piani e programmi**

Deve essere valutata in primo luogo la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e con i piani e programmi di settore che lo interessano, almeno per quanto attiene localizzazione, tipologia e funzioni. La verifica del progetto deve riguardare il livello di approfondimento degli elementi dell'opera maggiormente impattanti, considerati nei piani e nei programmi e la gamma delle alternative strategiche, di processo e di localizzazione, ipotizzate.

2. Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

- dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità); la dimensione del progetto deve essere anche considerata in particolare in rapporto alla durata, alla frequenza ed alla sensibilità del suoi probabili impatti;
- utilizzazione delle risorse naturali, valutando la sostituibilità, la riproducibilità o la rinnovabilità delle risorse utilizzate;
- produzione rifiuti;
- inquinamento e disturbi ambientali;
- rischio di incidenti;
- impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

3. Ubicazione del progetto

La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere interessate dal progetto e dai suoi impatti, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e della zona;
- la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

- a) zone costiere;
- b) zone montuose e forestali;
- c) **aree carsiche**;
- d) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;
- e) zone a forte densità demografica;
- f) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e

archeologico;

g) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

h) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette;

i) aree a rischio di esondazione;

l) aree contigue dei parchi istituiti;

m) aree classificate come vincolate dalle leggi vigenti o interessate da destinazioni di tutela derivanti da strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.